

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3820 del 24/07/2018
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea - Comune di San Felice sul Panaro (MO) - Pratica FE16A0002
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4000 del 24/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE16A0002
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
IRRIGUO IN VIA MARZANELLA RIVARESE NEL COMUNE DI SAN FELICE SUL
PANARO (MO)
RICHIEDENTE: DITTA PEDRONI ORAZIO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 31 ottobre 2016 n.1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo".

PREMESSO CHE:

- in data 8/03/2016, con nota prot. n. PG.2016.158802, il Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Modena ha trasmesso per competenza al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa la domanda di concessione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo mediante nuovo pozzo da realizzare in Via Marzanella Rivarese 300/A nel Comune di San Felice sul Panaro (MO);
- la domanda presentata a nome della Ditta individuale Pedroni Orazio prevedeva una portata massima di derivazione di 1,5 l/s ed un volume totale annuo di 1.500 mc;
- con nota prot. n. PG.2016.265805 del 14/04/2016 il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa ha richiesto al proponente Pedroni Orazio documentazione integrativa in merito alla domanda in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del RR 41/2001;
- a seguito del trasferimento di funzioni in materia di demanio idrico avvenuta in attuazione della LR 13/2015, in data 1/06/2016 è pervenuta a questa Struttura di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2016/5531, domanda di variante sostanziale alla precedente domanda presentata a nome di Pedroni Orazio, con aumento dei quantitativi richiesti; la nuova domanda prevede una portata massima istantanea di 1,5 l/s ed un volume totale annuo di 5.610 mc;

- con nota prot. PGFE/2016/8609 del 12/08/2016 questa Struttura di ARPAE ha richiesto a Pedroni Orazio documentazione integrativa in riferimento alla nuova domanda di concessione;
- la documentazione in questione è stata inviata dal richiedente in data 20/10/2016 ed acquisita da ARPAE al prot. n. PGFE/2016/11166 in pari data;
- verificato che le integrazioni fornite non rispondevano a quanto richiesto, con particolare riferimento alle informazioni richieste riguardo ad altro pozzo precedentemente concesso al richiedente, con nota prot. PGFE/2017/11149 del 2/10/2017 questa Struttura ha richiesto ulteriori integrazioni che sono state fornite dal richiedente in data 30/10/2017 ed acquisite al prot. n. PGFE/2017/12350 del 31/10/2017;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-1018-249 del 17/01/2018 questa Struttura ha rilasciato al richiedente Pedroni Orazio l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera del 9/02/2018, acquisita agli atti d'ufficio, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con successiva lettera del 4/05/2018, acquisita agli atti d'ufficio, il richiedente ha trasmesso a questa Struttura, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/5316 del 4/05/2018, la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente:

- che il pozzo oggetto della presente domanda di concessione è stato realizzato in sostituzione del pozzo identificato dal codice MOPPA4440 oggetto di concessione rilasciata con Determinazione del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa n. 6608 del 28/05/2015 in merito alla quale il richiedente Pedroni Orazio ha fatto richiesta di rinuncia ed ha trasmesso la documentazione tecnica sulle modalità di dismissione definitiva del pozzo;
- che la presente richiesta di concessione, per una portata massima di 1,5 l/s, riguarda un quantitativo totale di 5.610 mc/anno, dei quali 4.860 mc sono richiesti ad uso irrigazione terreni agricoli e i restanti 750 mc ad uso irrigazione aree verdi aziendali;
- che i terreni agricoli aziendali serviti dal pozzo in progetto consistono in circa 6,5 Ha coltivati a seminativo (cereali e barbabietola) e 0,15 Ha di vigneto, mentre l'area verde privata ha una superficie di circa 500 mq;
- che l'utilizzo del nuovo pozzo è previsto per 3 mesi all'anno (periodo giugno – agosto) con una portata di prelievo di 1,5 l/s, corrispondente alla portata massima richiesta in concessione, ed una media di utilizzo di 12 ore/giorno;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata:

- che il nuovo pozzo è stato realizzato in via Marzanella Rivarese 330/A, nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), nei terreni censiti al catasto del Comune al foglio n. 45, mappale n. 707;
- che il pozzo è individuato dalla seguenti coordinate UTM*32 (RER):

- X = 670934 Y = 967142
- che le principali caratteristiche costruttive del pozzo sono quelle di seguito indicate:
 - profondità 20 m
 - colonna in PVC Ø 114 mm
 - profondità filtri 12 – 18 m
 - pompa sommersa di potenza 2,2 kW alla profondità di 12 m
 - portata 1,5 l/s
 - testa pozzo alloggiata in pozzetto interrato di profondità 80 cm con botola ispezionabile
- che durante la realizzazione del pozzo è stata misurato un livello statico di 4,7 m dal piano campagna e in fase di pompaggio è stato registrato un abbassamento del livello statico di circa 6 m;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-1018-249 del 17/01/2018) relativamente al rispetto del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione ad uso irrigazione agricola e irrigazione verde privato richiesta da Pedroni Orazio, ed in particolare:

- che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 230,00 €;
- che con avviso pubblicato nel BURERT n. 308 del 15/11/2017 ai sensi dell'art. 10 del RR 41/2001 è stata pubblicizzata la domanda di concessione in oggetto e che non sono pervenute osservazioni al riguardo nei termini previsti per le osservazioni, né successivamente;
- che sono stati richiesti i pareri ai sensi dell'art. 12 del RR 41/2001 alla Provincia di Modena ed al Consorzio della Bonifica Burana;
- che è stata verificata la compatibilità dei prelievi richiesti con l'equilibrio del bilancio idrico e con gli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo, applicando i criteri definiti nella Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- che la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 9/99 e s.m.i. "Disciplina della procedure di valutazione dell'impatto ambientale";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, le destinazioni d'uso della risorsa idrica richiesta rientrano nelle tipologie di cui alla

lettera a) (per l'irrigazione agricola) e alla lettera d) (per l'irrigazione del verde aziendale) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999, così come modificato ed integrato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-1018-249 del 17/01/2018);
- che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"";
- che non sussistano motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione in esame per i quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni sotto indicate;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PGFE/2018/8357 del 11/07/2018);

RITENUTO che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2027 nel rispetto delle condizioni e nei limiti indicati nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questa Struttura con prot. n. PGFE/2018/8357 del 11/07/2018;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Pedroni Orazio (P.IVA 01680030366, C.F. PDRRZO39S24H835T) con sede legale in Via Marzanella Rivarese, 330/A nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo (agricolo e verde aziendale), precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato nei terreni di proprietà del richiedente Pedroni Orazio e di Luppi Renata, consenziente a tale riguardo, distinti catastalmente al Foglio 45, mappale 707 del NCT del Comune di San Felice sul Panaro individuato dalla seguenti coordinate UTM 32* (RER): X=670934 Y=967142;

- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 1,5 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 5.610 mc, dei quali 4.860 mc/anno ad uso irrigazione terreni agricoli e 750 mc/anno ad uso irrigazione area verde aziendale;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza alla scrivente Struttura ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2027 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2018 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 182,05 (dei quali 19,60 € per l'uso irrigazione agricola e 162,45 € per l'uso irrigazione verde aziendale) e che pertanto il canone da corrispondere per l'anno in corso dalla data di rilascio della concessione (periodo giugno – dicembre 2018) è pari a 106,20 €, somma che è stata versata in data valuta 10/07/2018 tramite bonifico bancario identificato dal codice CRO 58161180912 su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411"; tale canone è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018;
- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario identificato dal codice CRO 58161480909 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale" ed introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" di cui all'U.P.B. 6.20.14000 della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2018; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il

presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;

- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2019 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola e verde aziendale in Via Marzanella Rivarese 300/A nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), richiesta dalla Ditta Pedroni Orazio (P.IVA 01680030366, C.F. PDRRZO39S24H835T), Procedimento cod. n. FE16A0002.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 1,5 l/s** e per un **volume massimo annuo di 5.610 mc**, dei quali 4.860 mc/anno ad uso irrigazione terreni agricoli e 750 mc/anno ad uso irrigazione aree verdi aziendali.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, per un periodo di 3 mesi (da giugno ad agosto) di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in Via Marzanella Rivarese 300/A nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), su terreni censiti al catasto del Comune al foglio n. 45, mappale n. 707 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM*32 (RER): X = 670934 Y = 967142.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 20 m
- colonna in PVC Ø 114 mm
- profondità filtri 12 – 18 m
- pompa sommersa di potenza 2,2 kW alla profondità di 12 m
- portata 1,5 l/s
- testa pozzo alloggiata in pozzetto interrato di profondità 80 cm con botola ispezionabile

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2027, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza

al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della scadenza di cui all'art. 3**, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati dovranno essere comunicati annualmente, entro 31 gennaio di ogni anno, a questa Struttura, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica del posizionamento delle pompe o la destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE16A0002**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo per poter continuare ad esercitare la derivazione, dovrà dare comunicazione di cessazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questa Struttura, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questa Struttura.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.